



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

C O P I A

DELIBERAZIONE N. 18

CODICE ENTE 10869

del 29.04.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore 21:00 Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- | | |
|----------------|----------|
| 1) CHIZZONI | GIANNI |
| 2) CHIMINAZZO | PATRIZIA |
| 3) GRASSI | GIANNI |
| 4) CHIMINAZZO | LUCIANO |
| 5) MADELLA | PATRIZIA |
| 6) ZAPPAVIGNA | LUIGI |
| 7) PANCERA | GIUSEPPE |
| 8) ZEN | MARCO |
| 9) GOLLINI | EMANUELE |
| 10) BULGARELLI | MAURIZIO |
| 11) ARIOTTI | ALBERTO |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presenti: 11 Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CAPODICI, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Gianni CHIZZONI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Relazione sull'argomento l'assessore Grassi il quale spiega che le modifiche proposte al Regolamento TASI riguardano le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 è stato emanato il D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale;

VISTO l'articolo 1, commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68, con la quale sono state apportate delle modifiche all'articolo 1 della Legge di cui sopra;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: *Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*;

VISTO l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO che l'articolo 1 comma 14 lettera a), b), c), e) della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) modifica:

a) *il comma 639 della legge n. 147/2013 ed esclude dal pagamento dell'imposta le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E e A/9;*

b) *il comma 669 della legge n. 147/2013 e lo sostituisce con il seguente "il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 11 , escluse quelle classificate nelle categorie catasta li A1, A8, A9";*

c) *il comma 678 della legge n. 147/2013° " per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento";*

e) *il comma 668 della legge n. 147/2013 " i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo delle*

stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14/10/2016 articolo 1 comma 14 lettera e) legge 208/2015”;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 19 del 16/04/2014 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RITENUTO necessario apportare al Regolamento vigente le modifiche indicate nell'allegata scheda predisposta dall'Ufficio Tributi, al fine di una più specifica e puntuale definizione dell'imposta e dei soggetti attivi e passivi, in adeguamento alla normativa vigente;

VISTO il nuovo testo regolamentare coordinato con le modifiche apportate con la presente deliberazione, che si ritiene di approvare e che va a sostituire integralmente il regolamento vigente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, che si allega alla presente ;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Gollini, Bulgarelli) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. Di apportare** al Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con Deliberazione di CC n. 19 del 16/04/2014, le modifiche contenute nella scheda predisposta dall'Ufficio Tributi che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni in premessa riportate;
- 2. Di riapprovare**, conseguentemente, il testo coordinato del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), contenente le modifiche sopra indicate e che va a sostituire il precedente, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3. Di disporre** l'invio della presente deliberazione e del Regolamento, tramite l'Ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
- 4. Di diffondere** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Rodigo, mediante la pubblicazione in Amministrazione Trasparente – sezione Regolamenti;
- 5. Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Gollini, Bulgarelli) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.

MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO TASI

Modifica all'art. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO –

Aggiungere alla fine del primo capoverso ... ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

Modifica all'art. 5 – SOGGETTI PASSIVI –

Aggiungere alla fine del terzo capoverso ... L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

Inserire art, 5- bis ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - Il contratto sia registrato;
 - Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Inserire art, 5- ter – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilate all'abitazione principale:
 - a) Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso;
 - b) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale del servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - f) L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione risulti non locata.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) a f) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Inserire art. 13 – bis CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16/04/2014

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2016

Indice

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 - Soggetto attivo.....	3
Art. 3 – Presupposto impositivo.....	3
Art. 4 - Esclusioni	3
Art. 5 –Soggetti passivi.....	3
Art. 6 – Base imponibile	4
Art. 7 – Aliquote	4
Art. 8 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili	4
Art. 9 Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni.....	5
Art. 10 – Dichiarazione.....	5
Art. 11 – Versamenti.....	5
Art. 12 – Rimborsi e compensazione	5
Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni	6
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento	7
Art. 15 – Clausola di adeguamento.....	7

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono equiparate ad abitazione principale anche le relative pertinenze nel numero massimo di una per categoria.

Art. 4 - Esclusioni

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 5 –Soggetti passivi

Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.

Nel caso in cui l'oggetto imponente è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponente occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

L'imposta a carico del soggetto diverso dal diritto del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5/bis – Abitazioni concesse in comodato ai parenti

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- Il contratto sia registrato;
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio spetta altresì nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 5/ter – Assimilazioni all'abitazione principale

Sono assimilate all'abitazione principale:

- a. Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso;
- b. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- d. La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale del servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- f. L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione risulti non locata.

Art. 6 – Base imponibile

La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo X del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 7 – Aliquote

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 8 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

Il Consiglio Comunale, con proprio specifico atto, provvede annualmente all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 9 Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

Art. 10 – Dichiarazione

I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 11 – Versamenti

I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale;

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI.

Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 13/bis - Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs, 546/1992 , come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore ai ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.

Art. 15 – Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI RODIGO

Provincia di Mantova

Parere del 20.04.2016

Parere sulla proposta di variazione al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) parte relativa all'applicazione della TASI

Il Sottoscritto Gianni Carlo Mantovani, Revisore dei Conti di codesto Ente, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto Approvazione del Regolamento per la disciplina IUC parte relativa alla componente Tasi

premessi che

con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita a decorrere dal 01 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale denominata IUC basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che in conformità al comma 639 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 la IUC è composta da:

- IMU – imposta municipale propria- di natura patrimoniale dovuta dai possessori di immobili;
- TASI- tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

che il comma 703 dell'art. 1 della legge 147/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU

che il comma 704 dell'art. 1 della legge 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 con modificazione dalla legge 22/12/2011 n. 214 (TARES)

richiamato l'art. 239 comma 1 lettera B punto 7 del d.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10/10/2012 n. 174 il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità economato-provveditorato patrimonio e applicazione dei tributi locali;

che il Comune ha adottato con delibera del Consiglio n. 19 del 16/04/2014 il regolamento relativo alla Tasi,

che il Comune ha adottato con delibera del Consiglio n. 20 del 25/05/2012 il regolamento relativo all'Imu,

esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente la modifica del regolamento per la disciplina della TASI e nello specifico, la modifica relativa agli artt. :

3 *Presupposto impositivo;*

5 *Soggetti Passivi;*

5 bis *Abitazioni concesse in comodato ai parenti;*

5 ter *Assimilazioni all'abitazione principale;*

13 bis *Contenzioso;*

VISTO il piano economico e finanziario per l'anno 2016 redatto dal servizio tributi,

visto il piano tariffario anno 2016

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Osservato la coerenza, conformità e compatibilità degli atti con il quadro normativo vigente

esprime

parere favorevole per quanto di propria competenza sulla proposta di deliberazione inerente la modifica del regolamento di cui all'oggetto

Casalmaggiore, 20.04.2016

Il Revisore

Gianni Carlo Mantovani




COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 18 del 29/04/2016 ad oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 29.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Emiliano BONATTI

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 29.04.2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Elena FURLANI



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Ing. Gianni CHIZZONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 19/05/2016

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, 19/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe CAPODICI

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e quindi è divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, in data 29/05/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe CAPODICI